



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI FIRENZE

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARADEI	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALLI	GIORGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FIDOLINI	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 534/14  
depositato il 26/02/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B021903616 IVA-ALTRO 2009  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B021903616 IRAP 2009  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

t

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 534/14 (riunificato)

UDIENZA DEL

03/07/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

969

PRONUNCIATA IL:

3 LUG. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28 LUG. 2014

Il Segretario

*[Handwritten signature]*





### Fatto- Svolgimento del Processo- Motivi della Decisione-

Con i ricorsi in epigrafe, riuniti per connessione la società " [redacted] " e la società " [redacted] " in qualità di socio accomandante della suddetta ricorrono tempestivamente avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze- ritualmente notificati e relativi ad II.DD. ed IVA per l'annualità 2009.

I suddetti atti impositivi derivano da un PVC notificato in data 39/ 05 / 2012 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato le seguenti violazioni :

- 1) Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta [redacted]
- 2) Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale [redacted]
- 3) Indebita deduzione di costi registrati nel conto " Acquisto rottami ";
- 4) Indebita imputazione di costi;
- 5) Indebita deduzione di spese di pubblicità :

A fronte degli addebiti suddetti, i ricorrenti hanno chiesto in primis la pronuncia di nullità ed illegittimità degli avvisi e in secondo luogo l'annullamento dei rilievi e delle pretese erariali perché ritenuti errati e / o insussistenti in esito alla disamina e valutazione in fatto ed in diritto dei ricorsi, della documentazione prodotta e / o delle risultanze della eventuale consulenza tecnica disposta dalla CTP ex art. 7 D.Lgs. n. 546/ 92 . In via ulteriormente subordinata si chiede la rideterminazione dei recuperi effettuati dall'Agenzia con vittoria di spese di giudizio.

L'Ufficio replica deducendo la piena legittimità dei rilievi sollevati e chiedendo il rigetto dei ricorsi con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.

#### Motivi della decisione

La Commissione , esaminati gli atti processuali e sentiti i rappresentanti delle parti nel corso della pubblica udienza, ritiene i ricorsi riuniti non fondati in quanto emergono numerose incongruenze dai dati contabili esistenti.

Dall'esame dei documenti e da ciò che si evidenzia nel PVC, risulta che, operando un controllo incrociato eseguito nei confronti della ditta individuale [redacted] è stato rilevato che nella contabilità della stessa non vi era alcuna traccia di n. 4 fatture emesse manualmente a favore della [redacted] e da questa registrate tra le fatture passive . Su tale specifico addebito, il titolare della ditta [redacted] , Sig. [redacted] ha dichiarato ai militari verbalizzanti di non aver mai emesso fatture in forma manuale e di non riconoscere come sua la firma apposta sulle stesse. Da un esame dei dati contabili della ditta suddetta è emerso che , nel corso del 2009, la medesima non poteva svolgere attività di recupero e commercio di rottami ferrosi, non disponendo dei locali per lo stoccaggio dei rifiuti, né delle prescritte autorizzazioni amministrative, inoltre dai formulari di accompagnamento della merce emerge che le consegne effettuate a [redacted] sarebbero state eseguite con un autocarro, di cui il titolare , Sig. [redacted] , non poteva avere la disponibilità , essendo lo stesso sottoposto a fermo amministrativo da [redacted] con provvedimento del 25 gennaio 2007.

Altra anomalia è costituita dal fatto che , dai dati desunti dalle fatture e dai documenti accompagnatori , sarebbe stato utilizzato un autocarro avente una portata massima di 14,6 tonnellate, mentre sarebbe riuscito a conferire a [redacted] senza alcun preventivo di stoccaggio dei rifiuti, ben 40,13 tonnellate di rottami.

Un altro macroscopico dato che emerge dai documenti contabili è costituito dalla cessione da parte di [redacted] alla ricorrente di rottami per € 100.000,00, mentre l'acquisto degli stessi non superava € 14.000,00. Le giustificazioni fornite in merito dal Sig. [redacted] non sono credibili, avendo dichiarato che gran parte dei rottami acquistati veniva effettuato a titolo gratuito, trattasi, si badi bene, nel caso di specie di oltre 700 tonnellate di materiale, le cui fatture venivano pagate in contanti, pur trattandosi di importi non irrisori.

Ed ancora , altra operazione che desta molte perplessità si riferisce alla incongruenza relativa alla quantità fisica delle rimanenze finali di merci dichiarate in inventario e pari a Kg. 931.372. Tale quantità non coincide con quella ottenuta sommando alle rimanenze iniziali le quantità annotate nel registro dei rifiuti e detraendo le quantità uscite risultanti dallo stesso registro. Le rimanenze finali così ricostruite ammontano a Kg. 1.919.995, per cui la differenza tra le rimanenze fisiche dichiarate e quelle elaborate dai verificatori è pari a Kg. 988.632.

Su questo specifico rilievo, il rappresentante dei ricorrenti sentito in merito, ha cercato di giustificare la discordanza contabile con un errore che sarebbe stato commesso involontariamente dall'addetto alla contabilità di magazzino ; anche questa giustificazione appare poco credibile.

Tutti questi rilievi, non contestati in maniera valida dal titolare della Florensmaceri conducono a ritenere che gli atti in oggetto si riferiscono ad operazioni inesistenti. Legittimo pertanto appare il recupero ai fini delle varie imposte operato dall'Ufficio.

Anche per quanto riguarda i rapporti intrattenuti tra la ricorrente e la ditta individuale [redacted] , si può affermare che trattasi di fattispecie analoghe a quelle sopra menzionate.

Il Sig. [redacted] , da misura storica camerale, non risulta svolgere attività di commercio di rottami e di conseguenza non risulta iscritto nell'albo delle imprese che gestiscono i rifiuti. L'attività svolta dal suddetto è quella di imbiancatura e verniciatura, non risulta aver presentato alcuna dichiarazione fiscale, non risulta intestatario di alcuna utenza ( idrica, telefonica, elettrica ), né di beni mobili registrati. Tutte le fatture di acquisto di importi rilevanti risultano pagate da [redacted] in contanti, mentre quelle di importi irrisori sono state pagate con assegni. Anche il trasporto dei rottami sarebbe stato effettuato direttamente dal [redacted] con un autocarro mai intestato allo stesso, e che quindi risulta privo di qualunque bene strumentale per lo svolgimento dell'attività dichiarata. L'inesistenza delle operazioni di acquisto, così come per la ditta [redacted] , viene confermata nella differenza tra i Kg. Rilevati dai verbalizzanti tra le rimanenze finali dichiarate da [redacted] e quelle calcolate sulla base del registro di carico/ scarico dei rifiuti, tenuto conto delle rimanenze iniziali.

In presenza dei dati riportati, non può la [redacted] affermare che era all'oscuro delle irregolarità compiute dai suoi fornitori . Le operazioni cui hanno dato vita le aziende implicate risultano incompatibili con i mezzi e le strutture oltreché con gli ingenti volumi d'affari formalmente risultanti dai dati cartolari.

Anche in merito alla indebita deduzione di spese di pubblicità eccepita dall'Ufficio, la Commissione concorda con l'operato dell'A.F.

I contratti pubblicitari stipulati nel 2009 dalla Toscana Rottami riguardano le Associazioni Sportive Dilettantistiche [redacted] e [redacted] . Per gli importi annuali di € 90.000,00 oltre IVA e di € 42.000,00 oltre IVA.

I contratti di cui sopra non presentano le caratteristiche proprie del contratto a prestazioni corrispettive , ma piuttosto di quello dell'erogazione liberale e come tale non è presente, ai fini della

loro deducibilità, del requisito della correlazione con la produzione dei ricavi, come prevede l'art. 108 del TUIR.

Con le spese di sponsorizzazione, una società tende a farsi conoscere a soggetti interessati a conferire rottami. Nel caso di specie la clientela di [redacted] è costituita da poche grandi industrie a livello nazionale e non può essere incrementata attraverso sponsorizzazioni derivanti da eventi sportivi che rivestono portata solo locale e che richiamano un pubblico di poche centinaia di persone.

Nel nostro caso l'importo complessivamente corrisposto da [redacted] ammonta ad € 132.000,00 oltre IVA ed appare sproporzionato rispetto all'attività pubblicitaria di fatto effettuata dagli sponsorizzati.

In concreto non vi è un sinallagma tra la prestazione a carico dello sponsor e quelle a carico degli sponsorizzati, con conseguente indeducibilità fiscale del relativo costo. Nel caso in parola, per la deducibilità delle spese suddette queste devono essere indirizzate ad un pubblico che potenzialmente può acquistare il prodotto. Mancando tali requisiti, si ha la indeducibilità dei predetti costi per difetto di inerenza ai sensi dell'art. 109, 5 comma, TUIR e art. 19 DPR 633/72.

In merito alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento eccepita dai ricorrenti, si osserva che quando, come nel caso di specie, un avviso di accertamento reca il presupposto della maggiore imposizione e rende palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata, esso è pienamente legittimo (Cassazione sez. I, n. 1209 del 4/2/2000).

L'obbligo di motivazione può ritenersi correttamente assolto anche qualora l'avviso di accertamento faccia riferimento a documenti allegati o comunicati al contribuente ovvero per altro verso da lui conosciuti o conoscibili (art. 1 D.Lgs. n. 32 / 2001 - modifiche apportate all'art. 42 DPR 600 / 73 -).

Infine, in merito al recupero dell'IVA, Toscana Rottami eccepisce che il regime speciale del reverse charge in sostanza renderebbe neutra l'operazione. Tutto ciò risulta valido, ma se il soggetto che emette la fattura per un'operazione soggettivamente inesistente, diventa a fronte della semplice emissione del titolo, debitore di imposta nei confronti dell'A.F. in virtù del principio di cartolarità (art. 21, 7 co., DPR 633/72), così il destinatario della fattura non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta in carenza del suo presupposto fondamentale, ossia l'acquisto effettivo di un bene da un determinato soggetto.

Pertanto sulla base delle riportate deduzioni, i ricorsi riuniti vengono rigettati e, stante la particolarità della materia trattata, le spese di giudizio vengono compensate.

P. Q. M.

La C.T. rigetta i ricorsi riuniti. Compensa le spese.

Così deciso in Firenze, il 03 / 07 / 2014

Il Relatore

( Dott. Giorgio Balli )



Il Presidente

( Dott. Francesco Maradei )